DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE

Art. 9

Doveri e responsabilità dei giornalisti conduttori, dei registi e dei direttori responsabili

I giornalisti conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, ed i rispettivi direttori responsabili, nonche' i giornalisti autori della propaganda elettorale ed i direttori responsabili del quotidiano o periodico sul quale e' apparsa la propaganda elettorale, sono tenuti al rispetto del codice deontologico emanato dall'Ordine dei giornalisti. Quest'ultimo puo' istituire un apposito organo competente per l'accertamento delle violazioni al predetto codice deontologico. I magistrati eventualmente presenti in tale organo devono rivestire qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, anche a riposo, o equiparata, e, se in servizio, devono essere autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura o dagli altri organi competenti. I conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, che non appartengano all'Ordine dei giornalisti, sono tenuti ad osservare lo stesso codice.

Versione in vigore dal 19 marzo 1996, non più in vigore dal 19 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
Estremi	Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-parita-di-accesso-ai-mezzi-di-1996/art-9-doveri-e-responsabilita-dei-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

giornalisti-conduttori-dei-registi-e-dei/versione/0